



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio V "Ambiente e territorio"

Prot. n. 1780 /07/3.3.6/CU

Codice sito 1705 CU

ROMA 05 APR. 2007

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segreteria della Conferenza Stato - Città
ROMA

Al Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero dello sviluppo economico
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero della salute
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero dell'interno
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero dei trasporti
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO
ROMA

HC



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

All'Assessore della Regione Calabria
Coordinatore Commissione ambiente e protezione
civile
CATANZARO

Al Vice Presidente della Regione Friuli
Venezia – Giulia
Coordinatore Vicario Commissione ambiente e
protezione civile
TRIESTE

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

All'ANCI

All'UPI

All'UNCEM

LORO SEDI

OGGETTO: parere sullo schema di regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'interno e dei trasporti ai sensi dell'art.195, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "modalità di gestione, da parte dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) tenuti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**) provenienti dai **nuclei domestici**.(sito 1705 CU).

Parere ai sensi dell'art.9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281..

Si comunica che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , con nota prot. Gab 3805 del 30 marzo 2007, ha trasmesso a questo ufficio lo schema di regolamento in oggetto, comprensivo degli allegati I, II e III ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art.9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

16



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

E' convocato nel contempo sull'argomento, un incontro tecnico a Roma per il **giorno 19 aprile 2007 ore 15,00**, presso la sala riunioni "- 1 A", del piano interrato di via della Stamperia, 8.

Si informa che il testo del predetto regolamento ed i relativi allegati sono stati resi disponibili sul sito www.unificata.it.

Il Segretario della Conferenza
Avv. Giuseppe Busia

HC

AG/

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 195, COMMA 2, LETTERE A) E B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE "MODALITÀ DI GESTIONE, DA PARTE DEI DISTRIBUTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE) TENUTI AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2005, N. 151, DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti";

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali o organizzati dai produttori;

RITENUTO di individuare modalità semplificate per la gestione dei RAEE da parte dei distributori, tenuti ad adempiere all'obbligo predetto al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al produttore e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITO il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del, n.

ADOTTA
il seguente regolamento

Art. 1

(Ritiro e messa in riserva dei RAEE in attesa del trasporto presso i centri di raccolta)

1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
2. I RAEE ritirati ai sensi del comma 1 devono essere annotati nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera d), e 2 del medesimo articolo 190.
3. I singoli distributori che effettuano la messa in riserva di cui al comma 4 presso i locali del proprio punto vendita possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.
4. La messa in riserva dei RAEE ritirati è effettuata dai distributori nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la messa in riserva deve riguardare esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici, elencati a titolo non esaustivo nell'Allegato II e il quantitativo massimo, per impianto, di 15.000 kg. In ogni caso, i RAEE messi in riserva devono essere trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2005 entro tre mesi dall'annotazione nel registro di carico e scarico ai sensi dei commi 2 e 3;
 - b) la messa in riserva può essere effettuata previa iscrizione presso la Provincia territorialmente competente, da rinnovarsi ogni cinque anni. A tal fine il distributore inoltra alla Provincia una comunicazione dalla quale risultino l'ubicazione della messa in riserva, le categorie di RAEE da ritirare e il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c). L'attività di messa in riserva può essere intrapresa successivamente all'inoltro, debitamente comprovato, della comunicazione alla Provincia. La Provincia, prima di procedere all'iscrizione in apposito elenco, può richiedere chiarimenti o integrazioni relativamente alla comunicazione pervenuta e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività;
 - c) la messa in riserva deve essere effettuata in luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature messe in riserva, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. Le successive fasi di movimentazione, carico e trasporto non devono pregiudicare il reimpiego/recupero dei materiali e componenti.

Art.2

(Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005)

1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati dai distributori devono essere, contestualmente al loro ritiro o a seguito della messa in riserva di cui all'articolo 1, comma 4, trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2005.
2. Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici può essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 solo se riguarda:
 - a) il tragitto dal luogo di ritiro al centro di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2005 o al sito di messa in riserva di cui all'articolo 1;
 - b) il tragitto dal sito di messa in riserva di cui all'articolo 1 del presente regolamento al centro di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2005 di un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
3. I distributori, o i terzi che agiscono in loro nome, per effettuare il trasporto di cui al comma 2 devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'iscrizione avviene a seguito di comunicazione di inizio di attività alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente, non è sottoposta alla prestazione delle garanzie finanziarie e non richiede la nomina del responsabile tecnico. Il Comitato nazionale dell'Albo stabilisce le modalità e i termini per la dimostrazione dei requisiti soggettivi del richiedente e dell'idoneità dei mezzi di trasporto, nonché le condizioni del trasporto. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. La sezione regionale dell'Albo iscrive i soggetti di cui al presente comma in appositi elenchi.
4. Il trasporto dei RAEE ai sensi del presente articolo è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato III, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per cinque anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme al registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, commi 2 o 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.
5. Il trasporto dei RAEE dal sito di messa in riserva di cui all'articolo 1 del presente regolamento al centro di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2005 non conforme alle condizioni di cui al comma 2, lettera b), deve essere effettuato da soggetto autorizzato al trasporto di rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
6. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Art.3

(Esonero dalla comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - MUD)

1. I distributori che effettuano attività di messa in riserva e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento ed i soggetti che effettuano, per conto dei distributori, il trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Allegato I (articolo 1, comma 3)

Registro di carico e scarico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, conferiti al distributore che ne effettua lo stoccaggio nei locali del punto vendita.

I A FRONTESPIZIO

REGISTRO DI CARICO E SCARICO ai sensi dell'art.1, comma 3 del DM ~~X xxxxx~~
~~XXXX~~

Conferimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al DLgs 25 luglio 2005, n.151, al distributore delle stesse apparecchiature.

DISTRIBUTORE: _____

Residenza o domicilio: _____
comune via n.

Codice Fiscale _____

Ubicazione dell'esercizio _____
comune via n.

Comunicazione alla Provincia ricevuta il

I B

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

Descrizione per tipologie di cui all'allegato IB del decreto legislativo n. 151 del 2005 _____

Codice Elenco rifiuti _____

Data di presa in consegna:

Conferito da: _____
cognome nome

_____ indirizzo

Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta:

Num.: _____ del _____

Allegato II (art.1, comma 4, lettera a)

Elenco non esaustivo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151.

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)

CODICE C.E.R.

	Pericoloso	Non pericoloso
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione	200123*	
1.2 Frigoriferi	200123*	
1.3 Congelatori	200123*	
1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.	200123*	
1.5 Lavatrici.	200135*	200136
1.6 Asciugatrici.	200135*	200136
1.7 Lavastoviglie	200135*	200136
1.8 Apparecchi per la cottura	200135*	200136
1.9 Stufe elettriche.	200135*	200136
1.10 Piastre riscaldanti elettriche	200135*	200136
1.11 Forni a microonde	200135*	200136
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.	200135*	200136
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.	200135*	200136
1.14 Radiatori elettrici.	200135*	200136
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.	200135*	200136
1.16 Ventilatori elettrici.	200135*	200136
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.	200123*	
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria	200135*	200136

2. Piccoli elettrodomestici.

2.1 Aspirapolvere.	200135*	200136
2.2 Scope meccaniche.	200135*	200136
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.	200135*	200136
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.	200135*	200136

2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.	200135*	200136
2.6 Tostapane.	200135*	200136
2.7 Friggitrici.	200135*	200136
2.8 Frullatori, macina caffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.	200135*	200136
2.9 Coltelli elettrici.	200135*	200136
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.	200135*	200136
2.11 Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.	200135*	200136
2.12 Bilance.	200135*	200136

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.

3.1 Trattamento dati centralizzato:		
3.1.1 mainframe;	200135*	
3.1.2 minicomputer;	200135*	
3.1.3 stampanti.	200135*	200136
3.2 Informatica individuale:		
3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).	200135*	
Unità centrale (inclusa la CPU)	200135*	
mouse		200136
schermo CRT	200135*	
schermo TFT	200135*	
tastiera		200136
3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).	200135*	
Unità centrale (inclusa la CPU)	200135*	
mouse		200136
schermo CRT	200135*	
schermo TFT	200135*	
tastiera		200136
3.2.3 Notebook.	200135*	
3.2.4 Agende elettroniche.	200135*	
3.2.5 Stampanti.	200135*	200136
3.2.6 Copiatrici.	200135*	200136

3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.	200135*	200136
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.	200135*	
3.2.9 Terminali e sistemi utenti.	200135*	
3.2.10 Fax.	200135*	200136
3.2.11 Telex.	200135*	200136
3.2.12 Telefoni.	200135*	200136
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.	200135*	200136
3.2.14 Telefoni senza filo.	200135*	200136
3.2.15 Telefoni cellulari.	200135*	200136
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.	200135*	200136

4. Apparecchiature di consumo.

4.1 Apparecchi radio.	200135*	200136
4.2 Apparecchi televisivi.	200135*	
4.3 Videocamere	200135*	200136
4.4 Videoregistratori.	200135*	200136
4.4 registratori hi-fi.	200135*	200136
4.6 Amplificatori audio.	200135*	200136
4.7 Strumenti musicali	200135*	200136
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.	200135*	200136

5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1 Apparecchi di illuminazione.	200121* 200135*	200136
5.2 Tubi fluorescenti.	200121*	
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.	200121*	
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.	200121* 200135*	
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.	200121* 200135*	
5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade ad incandescenza	200121* 200135*	

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1 Trapani.	200135*	200136
6.2. Seghe.	200135*	200136
6.3 Macchine per cucire.	200135*	200136
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.	200135*	200136
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.	200135*	200136
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo,	200135*	200136
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.	200135*	200136
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.	200135*	200136

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.	200135*	200136
7.2 Consolle di videogiochi portatili.	200135*	200136
7.3 Videogiochi.	200135*	200136
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.	200135*	200136
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.	200135*	200136
7.6 Macchine a gettoni.	200135*	200136

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)

8.1 Apparecchi di radioterapia.	200135*	
8.2 Apparecchi di cardiologia.	200135*	200136
8.3 Apparecchi di dialisi.	200135*	200136
8.4 ventilatori polmonari.	200135*	200136
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.	200135*	
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.	200135*	200136
8.7 Analizzatori.	200135*	200136
8.8 Congelatori.	200123*	
8.9.1 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.	200135*	200136

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1 Rivelatori di fumo.	200135*	200136
9.2 Regolatori di calore.	200135*	200136

9.3 Termostati	200135*	200136
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.	200135*	200136
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.	200135*	200136

10. Distributori automatici

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:		
a) di bevande calde;	200135*	200136
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine,	200135*	200136
c) di prodotti solidi.	200135*	200136
10.2 Distributori automatici di denaro contante.	200135*	200136
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.	200135*	200136

LEGENDA

- 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
- 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi;
- 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.

Allegato III (articolo 2, comma 4)

Documento di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 dal distributore ai centri di raccolta

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE ai sensi del DM X xxxxx XXXX	
NUMERO _____ del _____	
Numero registro/schedario: _____	
DISTRIBUTORE: _____	
Cod. Fisc. _____	
Estremi comunicazione messa in riserva:	
sede dell'attività _____	
_____	_____
comune	via n.
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO: _____	
Cod. Fisc. _____	Targa automezzo: _____
Estremi comunicazione Albo:	
DESTINATARIO (Piattaforma/Isola ecologica) _____	
_____	_____
comune	via n.
Responsabile dell'impianto _____	
Annotazioni: _____	

Caratteristiche del rifiuto:	
Descrizione(1) _____	Descrizione (2) _____
Codice Elenco rifiuti _____	Codice Elenco rifiuti _____
Quantità(numero pezzi): _____	Quantità: _____
Descrizione (3) _____	Descrizione (4) _____
Codice Elenco rifiuti _____	Codice Elenco rifiuti _____
Quantità: _____	Quantità: _____
Descrizione (5) _____	Descrizione (6) _____
Codice Elenco rifiuti _____	Codice Elenco rifiuti _____
Quantità: _____	Quantità: _____
Annotazioni: _____	

FIRMA DEL DISTRIBUTORE _____	
FIRMA DEL TRASPORTATORE _____	
FIRMA DEL DESTINATARIO _____	